



Comune di Nole

*Imposta Comunale
sugli Immobili – I.C.I.*



I BOLLETTINI CON LA DISTINTA DEGLI
IMMOBILI E L'IMPORTO ICI CONSIGLIATO
PERVERRANNO A CASA DEI CONTRIBUENTI
DURANTE IL MESE DI MAGGIO

**Istruzioni e consigli
per il calcolo e il pagamento
dell'imposta**

anno 2009

GUIDA AL CALCOLO DELL'ICI 2009

I versamenti dell'ICI avvengono in due rate di cui:

- La prima rata, da pagarsi entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno in corso;
- La seconda rata, da pagarsi dal 1° al 16° dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata qualora venisse cambiata l'aliquota, la detrazione e/o la rendita per l'anno in corso.

Viene lasciata la facoltà al contribuente di pagare l'ICI in un'unica soluzione entro il 16 di giugno. In pratica per calcolare l'ICI da versare entro giugno 2009 si dovrà prendere il tributo per l'anno 2009, rapportarlo a 12 mesi e dividere il relativo importo per 2. Ricordiamo inoltre che le rendite catastali dei fabbricati vanno rivalutate del 5% e quelle dei terreni del 25%. Sono escluse dalla rivalutazione le aree fabbricabili.

Per l'anno 2009 l'aliquota da applicare è la seguente:

- aliquota unica per tutti gli immobili e terreni: 5,5 %
- Per l'abitazione principale, nella quale il proprietario ha la residenza, (escluse le categorie catastali A01, A08 e A09) ed una pertinenza (tra le categorie catastali C/2, C/6, C/7) sono esenti dal pagamento dell'ICI in riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 27/05/2008 n. 93
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22/12/2008 è stato integrato l'art. 7 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'ICI così come indicato: "sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado". I contribuenti che si trovano in questa casistica dovranno presentare la dichiarazione ICI 2009 presso l'Ufficio Tributi del Comune. Pertanto per tali soggetti è prevista la possibilità di utilizzare la sola detrazione per abitazione principale di € 250,00 da calcolare in base alla quota di possesso e n. beneficiari.

Presentiamo una serie di prospetti che possono essere utilizzati per un corretto calcolo dell'imposta.

Terreni						
A		X	B	% =		X 5,5 : 1000 =
						ICI DOVUTA
A = Valore del terreno (rendita x 75), rivalutato del 25%						
B = Percentuale di possesso del terreno						

Aree Fabbricabili						
A		X	B	% =		X 5,5 : 1000 =
						ICI DOVUTA
A = Valore dell'area fabbricabile						
B = Percentuale di possesso dell'area fabbricabile						
SI RICORDA CHE SUL SITO www.comune.nole.to.it SONO PRESENTI I VALORI MINIMI DA DICHIARARE PER LE AREE FABBRICABILI						

Abitazione Principale SOLO per CATEG. CATASTALI A01, A08 e A09
+ una Pertinenza a scelta tra C02, C06 e C07 e per immobile dato in uso
gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado.

A		X	B	%	=		X 5,5 : 1000 =		
Detrazione per abitazione principale -								C	
								=	
								ICI DOVUTA	

A = Somma dei Valori dell'abitazione principale e della pertinenza (rendite x 100), rivalutate del 5%
 B = Percentuale di possesso dell'immobile
 C = Detrazione spettante

Altri Fabbricati (escluse categorie C/1, A/10, D e la pertinenza scelta)

A		X	B	%	=		X 5,5 : 1000 =	
								ICI DOVUTA

A = Valore dell'immobile (rendita x 100), rivalutato del 5%
 B = Percentuale di possesso dell'immobile

Altri Fabbricati di categoria C/1

A		X	B	%	=		X 5,5 : 1000 =	
								ICI DOVUTA

A = Valore dell'immobile (rendita x 34), rivalutato del 5%
 B = Percentuale di possesso dell'immobile

Altri Fabbricati di categoria A/10 e D

A		X	B	%	=		X 5,5 : 1000 =	
								ICI DOVUTA

A = Valore dell'immobile (rendita x 50), rivalutato del 5%
 B = Percentuale di possesso dell'immobile

**ESTRATTO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22/12/2008

Art. 7 - Estensione e aumento della detrazione per l'abitazione principale

In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'applicazione della detrazione d'imposta e dell'eventuale aliquota ridotta, vengono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'art. 8, comma 2 D.Lgs. 504/1992 e s.m.i.:

- o l'unità immobiliare precedentemente adibita ad abitazione principale, posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti occupata da persone diverse da quelle conviventi al momento del cambiamento di residenza;
- o due o più unità immobiliari contigue, occupate dal contribuente ad uso abitazione principale, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'U.T.E. e all'Ufficio Urbanistica regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime; l'agevolazione potrà decorrere esclusivamente dalla richiesta di presentazione della variazione.
- o sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado

L'importo della detrazione per l'abitazione principale è applicata in misura doppia e comunque fino al limite massimo di € 258,23 nei seguenti casi:

- o ai soggetti con gravi handicap fisici e ai soggetti con familiari a carico portatori di gravi handicap fisici, previa richiesta dell'interessato con allegata relazione dell'assistente sociale ai sensi dell'art. 3 del D.L. 11-3-1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9-5-1997, n. 122;
- o ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico; la richiesta di riduzione deve essere corredata da apposita relazione dell'Assistente Sociale e della dichiarazione dell'avvenuto accertamento della mancanza di soggetti obbligati ai sensi e per gli effetti dell'art. 433 del Codice Civile; i soggetti che hanno titolo per la concessione dell'agevolazione devono possedere un I.S.E.E. inferiore a € 5.100,00; l'I.S.E.E. è riferito alla situazione economica del nucleo familiare del destinatario della riduzione alla data dell'ultimo 31 dicembre rispetto alla domanda.

Art. 8 - Pertinenze delle abitazioni principali

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) D.Lgs. 446/97, qualora l'ammontare della detrazione non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, sarà computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta per la pertinenza.

Ai fini del presente articolo, possono rientrare nella nozione di pertinenza unicamente le unità immobiliari classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel limite di n. 1 fabbricato.

Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'agevolazione verrà conteggiata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella con la rendita più elevata.

La pertinenza è considerata parte integrante dell'abitazione principale anche se distintamente iscritta in Catasto, purché appartenente al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'abitazione e purché sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Art. 11 - Dichiarazione

I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare gli immobili posseduti sul territorio comunale mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 10, comma 4, D.Lgs. 504/92.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione.

Art. 12 - Modalità di versamento

I soggetti obbligati eseguono il versamento di quanto dovuto, sia in autotassazione che a seguito di accertamento/liquidazione, tramite apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale.

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera i) D.Lgs. 446/97, si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:

- l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
- venga data opportuna comunicazione all'Ufficio Tributi comunale entro 30 giorni dal versamento.

In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.

La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta ed in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto. In ogni caso deve essere data opportuna comunicazione all'ufficio tributi comunale entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Ricordiamo che i versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente postale n. 29971173 intestato a COMUNE DI NOLE - ICI oppure tramite modello F24

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:

UFFICIO TRIBUTI

 **011/9299711**

Orario:

lunedì - mercoledì: dalle ore 10:00 alle ore 12:30

lunedì pomeriggio: dalle ore 16:00 alle ore 17:45

sabato su appuntamento: dalle ore 10:00 alle ore 11:30